

**SENTENZA n°**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 647/2007 del Ruolo Generale promossa

**DA**

**SIG.RA F. P.**, rappresentata e difesa dall'Avv. *omissis*

**- OPPONENTE-**

**CONTRO**

**P. S.P.A.**, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. *omissis*

**- OPPOSTA**

**FATTO E DIRITTO**

L'opposizione è fondata.

L'assegno è un mezzo di pagamento la cui disciplina, dettata dal R.D. n. 1736/1933, deve ritenersi integrata anche dal DPR 298/2002, per effetto del quale tutte le disposizioni che riguardano gli assegni bancari si applicano agli assegni postali, compresa la normativa sul protesto. Orbene, l'art 2 sancisce il principio per cui il titolo, nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'art 1, non vale come assegno bancario, salvi i casi espressamente previsti dalla norma.

Secondo una prima tesi (*Cass. Civ. sez.I sent. n. 16/06 n.13949; conf. Tr. Roma 6.5.02*) l'invalidità dell'assegno bancario in bianco si fonda su tre ordini di considerazioni: a)l'incompatibilità dell'assegno in "bianco" con la funzione specifica di pagamento dello chèque; b) la mancanza nella disciplina dell'assegno di un esplicito riconoscimento dell'ipotesi *de qua*, previsto invece espressamente per la cambiale dall'art. 14 1c.; c) la illiceità del patto di riempimento fra traente e prenditore nullo ex art 1418 c.c. in quanto contrario a norme imperative. In ragione di tanto, l'assegno postale in bianco e,

successivamente, riempito in maniera differente agli accordi di riempimento si considera nullo.

Peraltro, a completamento del predetto quadro interpretativo, costituisce principio consolidato quello per cui "il mero possessore di un assegno bancario privo di efficacia cartolare non può considerarsi...legittimato alla pretesa del credito ivi rappresentato avvalendosi, a tale scopo, dello stesso titolo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., considerato che l'inversione dell'onere della prova... opera solo nei confronti di colui in cui favore, la promessa, è stata fatta" (Cfr. Cass., 10 ottobre 1967, n. 2359; Cass., 24 maggio 1996, n. 4801, in *Mass. Giust. civ.*, 1996, 767; Cass., 16 novembre 1990, n. 11100, *ivi*, fasc. 11; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12582, *ivi*, 2001, 1747).

Nondimeno, ritiene questo Giudice, che il principio dell'invalidità dell'assegno in bianco debba essere specificato nei termini che seguono.

Infatti, l'assegno in bianco nel nome del solo prenditore, ma munito di firma cambiaria, così come di data, deve considerarsi valido ordine di pagamento, idoneo a conservare la sua tipica efficacia cartolare.

A tal riguardo, si è sostenuto che la responsabilità cambiaria del traente sussisterebbe, malgrado l'illegittimo riempimento del primo prenditore, in virtù della circostanza che il primo avrebbe, con la sua condotta, contribuito alla fattispecie cambiaria preliminare, poi abusivamente integrata.

Peraltro, sotto il profilo della legittimazione del possessore dello stesso, estraneo al rapporto fondamentale, la violazione del patto di riempimento deve considerarsi inopponibile al terzo che abbia acquisito il possesso del titolo in buona fede, essendo l'assegno, al momento della consegna nelle sue mani, già completato.

Per contro, al terzo che ha operato il riempimento il completamento abusivo sarà opponibile, perché posto in essere in contrasto con gli accordi intervenuti con il prenditore.

Nondimeno, non opererà la sanzione della nullità dell'assegno.

Sotto altro profilo, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, deve essere il debitore a provare l'abusivo riempimento del titolo, salvo individuare in concreto quali mezzi di prova siano ammissibili al riguardo.

Al riguardo, non può ritenersi condivisibile l'opzione esegetica secondo cui sarebbe necessario l'esperimento della querela di falso, dovendosi distinguere, come pure sostenuto da taluna dottrina, tra falsificazione del titolo a seguito di una sua alterazione del titolo e il suo completamento abusivo.

D'altronde, non esiste alcuna norma che vieti per l'assegno, la circolazione al portatore e ciò diversamente da quel che accade per la cambiale.

Peraltro, anche in relazione a tal ultima, pur costituendo il nome del prenditore uno dei requisiti di validità (artt. 1 e 2, r.d. n. 1669 del 1933), è viva la tentazione a considerare la cambiale in bianco quale fattispecie in formazione, comunque non nulla.

Della validità dell'assegno, si rinviene diretta conferma nella circostanza che l'assegno bancario è invalido nel caso in cui non presenti i requisiti prescritti dalla legge per la sua formazione (artt. 1 e 2, l. ass.), ovvero la denominazione di assegno, l'ordine incondizionato di pagare, il nome del trattario e la sottoscrizione dell'emittente. Tra gli stessi, non è, invece, ricompreso il nome del prenditore.

Orbene, nel caso di specie, si deduce (e l'assunto, alla luce delle dichiarazioni del P., deve ritenersi provato) che "l'assegno per cui è causa, non conteneva, al tempo dell'emissione, alcun elemento essenziale ad eccezione della sottoscrizione apposta dalla P. F.". Affermazione che deve intendersi nel senso che il titolo non conteneva neanche la data. In tal ipotesi, dunque valgono le considerazioni su espresse in termini di invalidità del titolo.

Peraltro, l'assegno emesso dall'opponente al fine di estinguere la situazione debitoria paterna, se fosse stato compilato secondo gli accordi presi tra le parti, avrebbe avuto, al più, valore di promessa di pagamento ex art 1988 cc, ma sempre e solo nei confronti di R..

Ciò premesso, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di cognizione nel quale, la parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo a tutela del proprio credito assume la posizione di attore e deve, quindi, provare i fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente assume l'onere probatorio del convenuto. Poiché la prova scritta, ai sensi dell'art 634 cpc, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce, di regola,

nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione dell'ingiunzione, un mero indizio, nel caso di contestazione essa deve essere integrata da ulteriori elementi probatori ed il relativo onere incombe sul creditore (79/615).

Ciò tanto più che l'assegno, nel caso di specie, per le ragioni predette, è invalido e non assume neppure valore di promessa di pagamento.

Orbene, dalla istruttoria espletata è emerso che la P. spa, non ha fornito, idonea prova del proprio credito.

Infatti, il teste dell'opponente, sig. P. S., ha confermato tutto quanto asserito dall'opponente P. F. così come risulta dal verbale di escussione del 20.10.2008.

Quanto al teste sig. R., il medesimo, ascoltato prima all'udienza del 2.03.09, ha reso dichiarazioni idonee a supportare quanto assunto dall'opponente.

In particolare, egli ha confermato che l'assegno che gli veniva consegnato dal P. S. era a firma della figlia di lui, che lo stesso non era integralmente compilato e che i rapporti commerciali intercorrevano tra la P. e la sig. S..

Ha dichiarato, altresì, che il sig. P. S. aveva nei suoi confronti un debito in relazione al quale pagava talvolta, con assegni ed, altre volte, in contanti e che l'assegno *de quo* aveva la funzione di saldare in parte il credito che vantava nei confronti del P. S.. In particolare, riferisce che << *confermo la circostanza n. 5 della memoria attorea nel senso che, avendo la S. un debito nei confronti della P., ho pensato che io potevo ancora aspettare ed ho mandato il titolo alla P., anzi come mi viene richiesto alla P. cpc srl*>>.

Invero, espletato l'ascolto del teste, la difesa dell'opposta, chiedeva di richiamarlo per sentirlo sulle circostanze di fatto da essa richieste e ritualmente ammesse, e che non erano state sottoposte all'attenzione del teste. Questo giudice disponeva nuovamente l'ascolto del teste per l'udienza del 09.11.12.

In tale circostanza, il sig. R., *ex abrupto*, ha dichiarato, smentendo quanto già dichiarato nell'udienza del 2.3.09, che la sig. P. F. aveva avuto rapporti commerciali con la P., che la medesima aveva acquistato prodotti dalla indicata società e che, a fronte degli acquisti commerciali, era stato emesso un assegno postale che riconosceva in quello che gli veniva mostrato e allegato agli atti di

causa<sup>1</sup>. Non ricordava, però, se questo assegno fosse stato consegnato all'addetto che effettuò lo scarico o personalmente a lui<sup>2</sup>.

E l'assegno sarebbe stato emesso da P. F. con funzione solutoria di un debito per forniture di merce da parte e quest'ultima<sup>3</sup>.

Dunque, l'unico teste di parte opposta, indicato quale teste anche dalla parte opponente ed ascoltato per ben due volte in tempi diversi e successivi, ha fornito due versioni dei fatti completamente diverse e tra di loro incompatibili e più precisamente opposte. Infatti, in fase di primo ascolto il sig. R. ha dichiarato che era la sig. S. ad aver avuto rapporti commerciali con la P. e non la sig. P. F., che l'assegno non era compilato quando gli fu consegnato dal P. S. ma recava soltanto la firma di P. F. ed ancora che era stato lui a decidere di imputare tale assegno a un debito della S. nei confronti della P. e non a quello che P. S. aveva nei suoi confronti, contrariamente a quanto concordato con quest'ultimo.

In fase di secondo ascolto, ha, invece, dichiarato l'esatto contrario e, cioè, che la P. F. aveva avuto rapporti commerciali con la P. e che l'assegno era stato emesso per saldare un debito che lei aveva nei confronti della P.. Pertanto, data l'inattendibilità del teste non si può attribuire alle sue dichiarazioni alcuna rilevanza probatoria.

---

<sup>1</sup> *“E' vero che la Sig.ra P.F. ha avuto rapporti commerciali (anche sotto forma di ragione sociale) con la P. cpc s.rl. ora P...” e che “ha acquistato vari prodotti dalla (medesima) società ..... Preciso che il mio interlocutore all'interno della ditta era il padre Sig. P. S.”; “E' vero che a fronte degli acquisti commerciali effettuati dalla P. fu emesso un assegno postale (che riconosco i quanto mi viene mostrato ed allegato nel fascicolo della procedura monitoria)”.*

<sup>2</sup> *“Non ricordo però se questo assegno, per la fornitura alimentare, fu consegnato all'autista, che effettuò lo scarico o personalmente a me”.*

<sup>3</sup> *“Preciso che l'assegno fu emesso a pagamento di un debito per Forniture di merce da parte della P. F.. Questo lo posso dire in quanto la cifra (dell'assegno) reca anche i decimali, quindi tale titolo si riferisce sicuramente a delle forniture emesse e non pagate fino al quel momento”.*

Le spese – liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sig.Ra F. P. nei confronti di P. S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t, così provvede:**

- a) **accoglie l'opposizione proposta dalla Sig.ra F. P.;**
- b) **per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;**
- a) **condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3500,00, oltre iva e cap come per legge.**

Brindisi, 5.4.2013

IL GIUDICE  
(Antonio Ivan Natali)

IL CASO.it